

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 4 rev. 06 PCE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

<b>Titolo</b>	<b>Verifiche di validità e di congruità e Capienza della garanzia finanziaria</b>
Riferimenti normativi	Articolo 35, comma 35.3, Articolo 36, commi 36.3 e 36.4, Articolo 38, comma 38.3, Articolo 39, commi 39.3 e 39.5, Articolo 42, comma 42.3, Articolo 60, commi 60.1 e 60.3 del Regolamento.

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Aggiornata al XXX

## Indice

1. Premessa.....	3
2. Controllo di validità e di congruità delle registrazione di transazioni .....	3
3. Controllo di validità delle richieste di registrazione di programmi .....	4
4. Sistema di garanzia su PCE .....	5
4.1 Verifiche di congruità finanziaria rispetto alla garanzia su PCE .....	6
4.2 Altri casi di aggiornamento della capienza della garanzia .....	6
4.3 Definizione della garanzia ai fini delle verifiche di congruità su PCE .....	7
4.4 Definizione dell'esposizione ai fini delle verifiche di congruità su PCE .....	8
4.4.1 Esposizione sulla proposta sul PCE .....	8
4.4.2 Esposizione sulla posizione netta in consegna su PCE .....	9
4.4.3 Esposizione per data di <i>settlement</i> .....	9
5. Adeguamento garanzia.....	10

## 1. Premessa

L'Articolo 35, comma 35.3 e l'Articolo 38, comma 38.3, del Regolamento prevedono che, qualora i controlli di validità della richiesta ovvero della conferma di registrazione di una transazione diano esito negativo il GME, secondo le modalità definite nelle DTF ne dia comunicazione all'operatore indicando il motivo della mancata validità.

L'Articolo 36, commi 36.3 e 36.4 e l'Articolo 39, commi 39.3 e 39.5, del Regolamento prevedono che il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica agli operatori l'esito del controllo di congruità delle richieste ovvero delle conferme di registrazione di transazioni, risultate congrue ovvero non congrue.

L'Articolo 42, comma 42.3, del Regolamento prevede che qualora la registrazione delle offerte CET non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore, indicando il motivo della mancata validità.

L'Articolo 60, comma 60.1, del Regolamento prevede che il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, calcoli la capienza della garanzia finanziaria di ciascun periodo di *settlement* come somma algebrica tra il saldo economico dei conti energia di cui all'Articolo 59 e l'importo della fideiussione, ovvero del deposito, ridotto del margine di mantenimento il cui valore è definito nelle DTF.

L'Articolo 60, comma 60.3, del Regolamento prevede che qualora, a seguito delle variazioni del CCT stimato, la capienza della garanzia calcolata ai sensi dello stesso Articolo risulti negativa, il GME comunichi tale circostanza all'operatore interessato che deve, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, ridurre la propria esposizione o integrare la garanzia prestata fino a ripristinare una capienza positiva.

## 2. Controllo di validità e di congruità delle registrazioni di transazioni

Il GME effettua i controlli di validità delle richieste di registrazione di transazioni non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e solo in caso di esito negativo comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, indicando il motivo della mancata validità.

Il GME effettua i controlli di congruità fisica ai sensi dell'Articolo 36, comma 36.1, lettera a), nonché ai sensi dell'Articolo 39, comma 39.1, lettera a) e finanziaria ai sensi dell'Articolo 36, comma 36.1, lettere b) e c), dell'Articolo 39, comma 39.1, lettere b) e c) e dell'Articolo 45, comma 45.3 delle richieste di registrazione di transazioni risultate valide e comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate non appena le stesse sono state completate. In caso di esito negativo, il GME indica il motivo della mancata congruità.

Il GME effettua i controlli di validità delle conferme di registrazione di transazioni non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e solo in caso di esito negativo comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, indicando il motivo della mancata validità. Il GME effettua i controlli di congruità fisica e finanziaria delle conferme di registrazione di transazioni risultate valide e comunica l'esito delle verifiche al solo operatore che le ha presentate, in caso di esito negativo, ovvero ad entrambi gli operatori, in caso di esito positivo, non appena le stesse sono state completate.

A seguito delle verifiche di validità e di congruità, indipendentemente dalla modalità utilizzata dall'operatore per la presentazione delle richieste di registrazione delle transazioni ovvero delle conferme di registrazione delle transazioni, il GME comunica l'esito tramite la messa a disposizione, nell'area "Download", di un file XML, noto come "functional acknowledgement" (FA). Nel caso di esito positivo delle verifiche di validità e di congruità, quando cioè la richiesta di registrazione di una transazione ovvero la conferma di registrazione di una transazione è stata inviata secondo quanto dettato dal Regolamento, il FA contiene il messaggio di **"Accept"**. Nel caso di esito negativo il FA contiene il messaggio **"Reject"** e la motivazione del rifiuto.

Qualora l'utente desideri caricare e scaricare automaticamente e congiuntamente più file XML, può avvalersi delle funzionalità dei web services resi disponibili dal GME descritte nel documento "Web services GME" pubblicato sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).

### 3. Controllo di validità delle richieste di registrazione di offerte CET

Il GME effettua i controlli di validità delle richieste di registrazione di offerte CET (programmi) non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, tramite la messa a disposizione, nell'area "Download", di un file XML, noto come "functional acknowledgement" (FA).

Nel caso di esito positivo delle verifiche di validità, quando cioè la richiesta di registrazione di una offerta CET è stata inviata secondo quanto dettato dal Regolamento, il FA contiene il messaggio di **“Accept”**. Nel caso di esito negativo il FA contiene il messaggio **“Reject”** e la motivazione del rifiuto.

Qualora l'utente desideri caricare e scaricare automaticamente e congiuntamente più file XML, può avvalersi delle funzionalità dei web services resi disponibili dal GME descritte nel documento “Web services GME” pubblicato sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).

#### **4. Sistema di garanzia su PCE**

Ai fini delle verifiche di congruità finanziaria ai sensi dell'Articolo 36, comma 36.1 lettere b) e c), dell'Articolo 39, comma 39.1, lettere b) e c) e dell'Articolo 45, comma 45.3, del Regolamento, il CCT stimato si applica a:

- a. la transazione che incrementi in valore assoluto la posizione netta in vendita del conto energia in immissione;
- b. la transazione che incrementi in valore assoluto la posizione netta in vendita o in acquisto del conto energia di stoccaggio;
- c. l'offerta CET in acquisto riferita a portafogli zionali in immissione sottesa ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere.

Ai fini della determinazione del CCT, una volta noto il PUN Index GME, ai sensi dell'Articolo 48, commi 48.1, 48.2, 48.3 del Regolamento, il CCT si applica a:

- i. le offerte CET di vendita registrate sul relativo conto energia in immissione;
- ii. le offerte CET di vendita e acquisto registrate sul relativo conto energia di stoccaggio;
- iii. offerte CET in acquisto riferite ai portafogli zionali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere registrate sul relativo conto energia.

#### 4.1 Verifiche di congruità finanziaria rispetto alla garanzia su PCE

Coerentemente con l'Articolo 60, commi 60.1 e 60.2 del Regolamento, la capienza della garanzia  $CG^{PCE}$  è pari a:

##### Equazione 1

$$CG^{PCE} = G^{PCE} + E^{PCE}$$

Quindi una richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di cui alle lettere a) e b) ovvero di un'offerta di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 4 risulta congrua rispetto alla capienza della garanzia finanziaria nei confronti del GME qualora la garanzia a disposizione per PCE ( $G^{PCE}$  definita in Equazione 4) risulti maggiore o uguale dell'esposizione su PCE ( $E^{PCE}$  definita in Equazione 8).

##### Equazione 2

$$CG^{PCE} \geq 0$$

#### 4.2 Altri casi di aggiornamento della capienza della garanzia

Oltre alle fasi di richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di cui alle lettere a) e b) ovvero di un'offerta di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 4, la capienza della garanzia finanziaria su PCE viene ricalcolata nei seguenti casi:

- alla cancellazione delle richieste di registrazione;
- all'aggiornamento del CCT stimato;
- alla ricezione degli esiti del MGP;
- alla modifica del codice IVA;
- all'aggiornamento dell'importo della garanzia;
- all'effettuazione dei pagamenti<sup>1</sup>.

La posizione risulta garantita qualora la garanzia risulti capiente, altrimenti è previsto un adeguamento secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 5.

---

<sup>1</sup> Per pagamenti si intendono i pagamenti effettuati per regolare interamente le partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT secondo quanto previsto nella DTF 06 PCE. Pertanto in caso di pagamenti

### 4.3 Definizione della garanzia ai fini delle verifiche di congruità su PCE

L'importo della garanzia, nel rispetto delle forme previste per gli operatori PA e non PA<sup>2</sup>, considerato ai fini delle verifiche di congruità è pari a:

#### Equazione 3

$$G = \left( \sum_i F_i + \sum_j D_j \right)$$

dove

$F_i$  = importo della fidejussione i-esima presentata dall'operatore;

$D_j$  = importo del deposito j-esimo versato dall'operatore.

Ciascun operatore, in accordo con quanto definito nella DTF 4 ME e nella DTF 19 MGAS, può definire la quota delle proprie garanzie da destinare alla PCE, che sarà pari a:

#### Equazione 4

$$G^{PCE} = G * \delta^{PCE} * (1 - MM^{PCE})$$

dove

$G^{PCE}$  = garanzia destinata alla PCE;

$\delta^{PCE}$  = quota garanzia destinata alla PCE (dove  $0 \leq \delta^{PCE} \leq 1$ <sup>3</sup>);

---

effettuati in misura parziale rispetto a quanto dovuto non ha luogo l'aggiornamento della capienza della garanzia.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 lettera a) e dell'Articolo 56, comma 56.2 del Regolamento, l'operatore non PA può presentare garanzie sotto forma di fidejussione a prima richiesta rilasciate da istituti bancari con adeguato merito creditizio nel rispetto di quanto definito nel Regolamento stesso. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 56, comma 56.1 lettera b) del Regolamento, l'operatore non PA che sia già operatore del ME ovvero del MGAS può utilizzare anche parte delle garanzie finanziarie presentate ai sensi del Titolo V della Disciplina ME ovvero ai sensi del Titolo V della Disciplina MGAS, secondo le modalità ivi previste. Mentre, ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 lettera c) l'operatore PA può presentare garanzie esclusivamente sotto forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

$MM^{PCE}$  = margine di mantenimento sulla PCE, pari al 3%.

La quota parte della garanzia fideiussoria destinata alla PCE, nel rispetto dell'Articolo 57, comma 57.1, lettere a) e b), del Regolamento PCE, viene infatti decurtata di un importo, rispettivamente, pari all'1% a copertura della penale e al 2% a copertura degli interessi di mora per ritardato pagamento.

#### 4.4 Definizione dell'esposizione ai fini delle verifiche di congruità su PCE

##### 4.4.1 Esposizione sulla proposta sul PCE

Nel caso si presenti o confermi una registrazione su PCE di una transazione di cui alle lettere a) e b) ovvero di un'offerta di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 4 si genera esposizione pari a:

Equazione 5

$$PF^{PCE}_g = - \left\{ \left[ \sum Q_{g,i} \right] \times [CCT\ stimato_{g,i} \times (1 + iva)] \right\}$$

dove:

$PF^{PCE}_g$  = esposizione data dall'operatività su PCE riferita al giorno g;

CCT stimato = valore del CCT stimato per il giorno g;

$Q_{g,i}$  = quantità espressa in MW oggetto della proposta di registrazione i-esima di una transazione ovvero di un'offerta di cui alle lettere da a) a c) del precedente paragrafo 4<sup>4</sup>;

iva = valore dell'iva associato al segno dell'operazione.

In caso di offerte CET di acquisto riferite a portafogli zionali in immissione sottesi ad un conto energia in prelievo per il solo margine a scendere, la verifica avviene nel rispetto della priorità intervallo di mercato/merito delle suddette offerte; mentre, in caso di vendita su un conto in

<sup>3</sup> La somma delle quote di garanzia ripartita tra ME, MGAS e PCE del GME (MPEG, MGP/MI, MTE, MPGAS, MT-GAS e PCE) in accordo con il modello di ripartizione della garanzia presentato deve essere pari ad 1.

<sup>4</sup> Osservando la convenzione dei segni vigente su PCE.



immissione e nei casi di acquisto o vendita su un conto di stoccaggio, tale verifica avviene in tempo reale al momento della sottomissione.

#### 4.4.2 Esposizione sulla posizione netta in consegna su PCE

Una volta noto il PUN Index GME, sulla base delle offerte CET di cui alle lettere da i) a iii) del precedente paragrafo 4, il calcolo dell'esposizione viene aggiornato secondo la seguente formula:

Equazione 6

$\forall Q_{g,i}$

$$PF^{PCE}_g = \sum [Q_{g,z,i} \times CCT_{gh,i} \times (1 + i va)]$$

dove:

$$CCT_{gh,i} = (PZ_{ih} - PUN\ Index\ GME_{gh})$$

CCT = valore del CCT effettivo determinato come differenza tra il prezzo zonale e il PUN Index GME;

$PZ_{ih}$  = prezzo zonale per il giorno g e per l'intervallo di tempo di mercato h indicato nella DTF 13 PCE dell'offerta CET i-esima accettata su MGP;

$Q_{g,z,i}$  = quantità accettata su MGP per la zona z espressa in MW oggetto della registrazione i-esima;

$PUN\ Index\ GME_{gh}$  = valore del PUN Index GME per il giorno g e per ogni intervallo di tempo di mercato h indicato nella DTF 13 PCE.

#### 4.4.3 Esposizione per data di *settlement*

Al fine di determinare l'esposizione in funzione del *settlement* settimanale si aggregano le singole esposizioni giornaliere  $PF_{g,h}$  determinate in base a quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, in funzione della data di *settlement* S che è associata ad ogni giorno di flusso g.

L'esposizione dell'operatore per ogni data di *settlement* S è pari a:

**Equazione 7**

$$E_S^{PCE} = \sum_{g \in S} PF_g^{PCE} + ACC_S$$

ove:

ACC = importo dell'eventuale aggiustamento dovuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a operazioni straordinarie, modifiche aliquote fiscali.

L'esposizione complessiva sulla PCE è pari a:

**Equazione 8**

$$\forall E_S^{PCE} < 0$$
$$E^{PCE} = \sum E_S^{PCE}$$

**5. Adeguamento garanzia**

Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nella presente DTF sulle posizioni detenute, non risulti capiente, il GME invia all'operatore tramite e-mail una richiesta di adeguamento con indicazione dell'importo minimo da versare.

L'operatore, entro le 10.30 del 3° giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta:

- deve far pervenire all'istituto tesoriere, e con valuta beneficiario lo stesso giorno, tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority o procedure equivalenti - dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME ai sensi dell'Articolo 23, comma 23.2 lettera h), del Regolamento, secondo le modalità individuate nella DTF 06 PCE - il versamento dell'importo congruo a garantire la propria esposizione, ovvero
- deve far pervenire una ulteriore fideiussione (oppure adeguare la validità e/o l'importo della fideiussione già prestata) avente un ammontare almeno pari all'importo dell'importo congruo a garantire la propria esposizione<sup>5</sup>.

In caso di mancato versamento entro i suddetti termini, l'operatore verrà sospeso.

<sup>5</sup> Tale possibilità non è consentita agli operatori PA, dovendo questi prestare garanzia esclusivamente sotto forma di deposito in contanti.